

#### IL DIRIGENTE

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione" e ss.mm.ii
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico" e, in particolare, l'articolo 4, comma 5, il quale prevede che "con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti", nonché i commi 6-bis e 6-ter;
- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all'articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenze annuali o sino al termine delle attività didattiche;
- **VISTO** il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e, in particolare, l'articolo 19, commi 3-bis e 3-ter, i quali prevedono che "All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole "2020/21 e 2021/22, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza" sono sostituite dalle seguenti "2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze" e "All'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: "4-ter. Per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4 ha validità biennale. Eventuali procedure svolte o in corso di svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento delle suddette graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla vigenza biennale delle graduatorie medesime";
- VISTO il novellato articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, anche per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, disposizioni recanti specifiche misure concernenti le procedure di aggiornamento/trasferimento nelle graduatorie provinciali per supplenze e le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo;
- VISTO che la medesima normativa recita testualmente che: "la valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni



scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti".

- VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche, alla loro protezione, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 60 del 2020, recante "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4 commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999, n. 124, di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";
- VISTA l'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 112 del 2022, recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo":
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero Istruzione n. 858 del 21 luglio 2020, che regola modalità e termini per la presentazione delle istanze;
- VISTA la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1290 del 22 luglio 2020 esplicativa della valutazione dei titoli di cui alla O.M. 60/2020;
- VISTI gli articoli da 3 a 6 dell'O.M. 112/2022, nonché le disposizioni di cui al citato decreto 858/2020, circa i requisiti generali di ammissione;
- VISTO l'art. 2, commi 7, 8 e 9 del citato decreto dipartimentale n. 858/2020;
- CONSIDERATO che l'art. 6, comma 4, dell'O.M. 112/2022 e l'art. 2, comma 11, del più volte citato decreto dipartimentale n. 858/2020, dispongono che "Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo.";
- VISTE le risultanze della verifica in via amministrativa, sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., operata attraverso la piattaforma predisposta dal Ministero dell'Istruzione, nelle istanze prodotte dai candidati;



- **CONSIDERATE** le comunicazioni pervenute nei mesi di giugno e luglio 2022 dal Gestore del supporto informatico per agevolare le verifiche da parte degli uffici e delle scuole polo, nonché gli elenchi di aspiranti da escludere a vario titolo forniti;
- VISTO l'art. 3, commi 8, 9, 10 e 11, dell'O.M. n. 112/2022, che per l'inserimento nella seconda fascia delle GPS prevede, quale titolo alternativo al possesso dei 24 CFU/CFA ed alla abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, il precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS del biennio 2020/2021-2021/2022;
- VISTO l'art. 5, comma 1, dell'O.M. n. 112/2022, che, con specifico riferimento alle classi di concorso ad esaurimento ovvero non più presenti negli ordinamenti didattici (A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado; A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica; A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena; A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena; B-01 Attività pratiche speciali; B-29 Gabinetto fisioterapico; B-30 Addetto all'ufficio tecnico; B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici; B-32 Esercitazioni di pratica professionale; B-33 Assistente di Laboratorio), dispone che "possono fare domanda di aggiornamento/trasferimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle GPS delle suddette classi di concorso per il biennio 2020/2021-2021/2022";
- ACCERTATA la carenza del requisito di partecipazione rappresentato dal precedente inserimento nelle GPS del biennio 2020/2021-2021/2022, seconda fascia, per la specifica classe di concorso in capo ai candidati riportati negli elenchi allegati al presente provvedimento;
- RITENUTO necessario procedere alle menzionate esclusioni in assenza di previa comunicazione di avvio del procedimento attesa la natura vincolata dei succitati provvedimenti di esclusione, adottati in ossequio alle disposizioni in precedenza riportate nonché in ragione delle particolari esigenze di celerità e urgenza del procedimento, vista la necessità di assicurare il corretto e ordinato avvio dell'anno scolastico;

#### **DECRETA**

- art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende integralmente richiamata, ai sensi dell'art. 3 e seguenti dell'O.M. 112/2022, è disposta l'esclusione dei candidati riportati negli elenchi allegati parte integrante del presente provvedimento -, dalla graduatoria della classe di concorso ivi specificata per ogni candidato, per carenza del requisito di ammissione rappresentato dal precedente inserimento nelle GPS biennio 2020/2021-2021/2022 per la specifica classe di concorso;
- art. 2 Nel rispetto della vigente normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, il presente provvedimento è pubblicato sul sito web https://terni.istruzione.umbria.gov.it/ privo dell'allegato elenco;



art. 3 - Lo scrivente Ufficio procederà a confermare l'esclusione attraverso le funzioni appositamente previste nella piattaforma informatica, ai fini della successiva notifica ai candidati, attraverso l'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione dell'istanza di partecipazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo la normativa vigente.

Il Dirigente Titolare dell'U.S.R. Umbria Dr. Sergio REPETTO

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

A sito web dell'Ambito Territoriale di Terni Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Terni All'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria Alle OO.SS. Comparto scuola